

ORIGINALE

N° 12905/13 R. G. Notizie di reato
N° 4979/15 R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Sandro Pecorella
all'udienza dibattimentale del 12/07/2016
Con l'intervento del P.M. Dott. Bartoletti

e _____
con l'assistenza del cancelliere Dott. Bertozzi

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della
la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

V. B.
nato a _____ il 2 _____
residente a _____
via _____
elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore
come presente

Le società:
A. SRL
B. SRL
entrambe con sede legale in B.
via _____ n. _____

Sentenza N. <u>3348</u> del <u>12/07/2016</u>
APPELLO N°: _____ Reg. Impugnazioni
RICORSO CASSAZIONE N°: _____ Reg. Impugnazioni
ARRESTATO Il: _____
SCARCATO Il: _____
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il: <u>01 Agosto 2016</u>
DATA IRREVOCABILITA' _____
ESTRATTO ESECUTIVO P.M. _____
Reg. Rec. Crediti Art.: _____
Scheda al Casellario Giudiziale Il: _____

ORIGINALE

IMPUTATO

V. [REDACTED]

A) del reato p.p. dall'art. 256 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs.152/06 perché nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO delle ditte A [REDACTED] s.r.l., B [REDACTED] IN [REDACTED] srl ed "E [REDACTED] T [REDACTED] di A [REDACTED] srl tutte con sede legale allo stesso indirizzo via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], essendo la E [REDACTED] società autorizzata solo fino al 2004 ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pompabili pericolosi e non pericolosi dopo reiterati provvedimenti amministrativi emessi a partire dal 2002 dall'Amministrazione Provinciale di Bologna e dal Comune di Budrio nei confronti di E [REDACTED] per il risanamento dell'area di via [REDACTED] ininterrottamente occupata da cisterne e depositi di rifiuti, provvedimenti che restavano tutti non ottemperati continuava a mantenere in uno stato di abbandono e deposito incontrollato ingenti quantitativi di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, presenti nei capannoni e nelle vasche già installate dalla E [REDACTED] su terreno e immobili di proprietà B [REDACTED] IN [REDACTED] (incorporante mediante fusione la E [REDACTED] T [REDACTED]), area nella quale tra le altre cose ed all'interno di strutture fatiscenti si rinvenivano:

- Vasca interrata di stoccaggio percolati e solidi sospesi capacità 210 mc piena
- Vasca di sollevamento rifiuti conferiti ed accumulo acque aree cordolate dell'impianto capacità circa 50 mc, piena in misura di mc 40
- Vasca di accumulo fanghi di supero capacità mc 45 – presenti mc 40
- Vasca di prima ossidazione capacità mc 250 piena di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali provenienti dalle aree cordolate
- 2 vasche ex sedimentatori della capacità di circa 50 mc ciascuna contenenti per tre quarti emulsioni oleose
- Vasca per denitrificazione capacità di circa 80 mc presenti 70 mc di soluzione di lavaggio contenente cromo
- Vasca di accumulo finale capacità 70 mc quantità presente 65 mc di acque tracciate dalla confinante equalizzazione
- Vasca di seconda ossidazione di capacità circa 380 mc piena
- Tre dei 4 serbatoi in polietilene con capacità 10 mc ciascuno contenenti acidi e basi forti per totali 25 mc
- Sette cisternette da 1 mc ciascuna contenenti cloruro di bario tecnico
- 4 fusti pieni da 200 lt ed un fusto da 30 lt di LIMONENE e due fusti da 30 lt contenenti acidi

Accertato in Budrio fino al giugno 2014

V. [REDACTED]

b) del reato p.p. dall'art. 255 co.3 del D.Lgs.152/06 in relazione all'art. 192 del medesimo testo unico – perché nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO delle ditte A [REDACTED] s.r.l., B [REDACTED] IN [REDACTED] srl ed "E [REDACTED] T [REDACTED] di A [REDACTED] srl tutte con sede legale allo stesso indirizzo via [REDACTED] 18/B Budrio, non ottemperava all'ordinanza emessa dal Sindaco di Budrio n.24 del 20/11/13 prot. 22991 con la quale si ordinava alla ditta

EC [redacted] TR [redacted] di A [redacted] srl in persona del legale rappresentante di effettuare entro 90 giorni decorrenti dalla notifica (effettuata il 21/11/13) la rimozione dei rifiuti dalle vasche dai serbatoi e dai contenitori in genere come descritti al capo A)

Fatto accertato in Budrio il 19 febbraio 2015

VE [redacted]

c) del reato p.p. dall'art. 257 del D.Lgs. 152/06 perché nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO delle ditte A [redacted] s.r.l., B [redacted] IN [redacted] srl ed "E [redacted] T [redacted] di A [redacted] srl tutte con sede legale allo stesso indirizzo via [redacted] 19/B [redacted], a seguito dell'incontrollato e prolungato abbandono dei rifiuti nelle vasche e negli ambienti come descritto al capo A) - fatto al quale seguiva progressiva infiltrazione di sostanze nelle acque sotterranee - cagionava l'inquinamento delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio relativamente al parametro IDROCARBUR TOTALI di cui all'allegato 5 parte IV del D.L.vo 152/06 e non effettuava le comunicazioni previste dall'art. 242 stesso testo unico.

Fatto accertato in Budrio il 19/11/13

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

come in atti

- Il difensore dell'imputato di fiducia

Avv. [redacted] del foro di Bologna oggi sostituito da Avv. [redacted]

Che ha concluso come in atti

Il difensore delle società A [redacted] srl e B [redacted] IN [redacted] srl di ufficio

Avv. [redacted] del foro di Bologna oggi sostituita da Avv. Mi [redacted]

Che ha concluso come in atti

Il processo. Con decreto di citazione diretta a giudizio del 24 settembre 2015, il P.M. ha promosso il giudizio nei confronti del sig. V. B. legale rappresentante di A. S.r.l., B. I. S.r.l. ed E. T. di A. S.r.l. nonché delle medesime società A. S.r.l. e B. I. S.r.l. per l'accertamento delle rispettive responsabilità penali ed amministrative in relazione alla situazione determinatasi in Budrio nel dismesso stabilimento della E.

Il procedimento si è svolto in sua assenza e nella dichiarata contumacia degli enti (la dicitura dell'art. 41 del D.Lv. 231/2001 prevede ancora tale dicitura anche dopo la modifica dell'art. 420 *bis* c.p.p. che non prevede più, per l'imputato, la contumacia).

Si deve precisare che erroneamente nei verbali del 17 maggio 2016 e 12 luglio 2016 l'imputato è stato dichiarato "come presente" perché tale dicitura nasce certamente da un fraintendimento e parziale lettura della indicazione "non presente" contenente nel verbale del 12 gennaio 2016, dove, invece successivamente a tale constatazione, l'assenza dell'imputato è stata constatata essendovi presenti i presupposti dell'art. 420 *bis* c.p.p.

Si è proceduto a dibattimento e nel corso di questo sono state acquisite gli atti irripetibili, presenti nel fascicolo del dibattimento fin dall'inizio (verbale di ispezione dei luoghi e contestuale sequestro preventivo del 3 settembre 2013 svolto dalla P.G., richiesta del P.M. di convalida del sequestro del 5 settembre 2013, decreto di non convalida del sequestro svolto dalla P.G. e contestuale sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 9 settembre 2013, verbale di esecuzione del sequestro preventivo del G.I.P. del 27 settembre 2013, verbale di rimozione dei sigilli e contestuale accesso all'area industriale del 19 novembre 2013) è stata acquisita documentazione comprensiva di fotografia dello stato dei luoghi, rapporti di prova relativi alle acque sotterranee, ordinanza del Sindaco di Budrio del 20 novembre 2013 e relativa relata di notificazione

del 22 novembre 2013, visure camerali relative alle due società sopra indicate, lettera dell'ARPAE del 9 marzo 2016. Infine, è stato dato ascolto alle testimonianze chieste dal P.M. Non è stata disposta la perizia dal medesimo richiesta all'udienza del 17 maggio 2017 circa l'attuale livello di inquinamento delle acque della falda.

Inoltre sono state ascoltate le testimonianze richieste dalle parti.

Esaurita l'assunzione dei mezzi di prova il processo è stato rinviato per la sola discussione e all'udienza del 12 luglio 2016 è stato in effetti discusso e deciso come da dispositivo letto in udienza.

Motivazione. Il processo ha per oggetto quello che è diventato un pericoloso deposito incontrollato di rifiuti in seguito alla dismissione ed inutilizzo di uno stabilimento industriale.

Nel sito era originariamente attiva E [redacted] di A [redacted] S.r.l. che era titolare fino al 2004 di un'autorizzazione allo stoccaggio e trattamenti di rifiuti liquidi pompabili, sia pericolosi che non.

Il sito per ragioni che non sono state portate a conoscenza dello scrivente e che comunque non rilevano è stato dismesso. Risulta che nel corso del 2007 è stato predisposto un piano di risanamento dell'intero complesso immobiliare e conferimento dei rifiuti rimasti agli appositi impianti di smaltimento. Ciò era compresa in un'autorizzazione del comune di Budrio del 28 maggio 2007.

I presenti fatti originano da una ispezione del 3 settembre 2013 dove è stato constatato il completo abbandono del complesso industriale. Si legge che l'immobile è ormai fatiscente, la recinzione che lo circonda è divelta in più punti ed è facile l'accesso per estranei. Vi sono inoltre fessurazioni della pavimentazione esterna determinate dall'estendersi delle radici dei pioppi che sono lungo la recinzione, pannelli del tetto che si rompono e grondaie penzolanti. La situazione delle radici è tale che dovrebbe avere inciso sulla tenuta degli impianti interni e delle vasche di stoccaggio dei rifiuti liquidi.

Passando a quello che più interessa sotto il profilo di cui al capo a) dell'imputazione, all'interno dell'immobile è stata riscontrata la presenza di:

- vasca di sollevamento rifiuti ed accumulo di acque in essa con capacità di 50 mc, piena fino al livello di 40 mc;
- vasca di accumulo fanghi di supero con capacità di 45 mc piena fino a 40 mc;
- vasca di prima ossidazione della capacità di 250 mc piena con verosimile acqua meteorica di dilavamento dei piazzali;
- due vasche una volta adibite alla sedimentazione, della capacità di 50 metri cubi ciascuna piene per complessivi 75 metri cubi di 25 metri cubi di concentrato di evaporazione e 50 metri cubi di emulsioni oleose;
- una vasca di denitrificazione da 80 metri cubi piena per 70 metri cubi di soluzione di lavaggio contenente cromo;
- una vasca di accumulo finale di 70 metri cubi piena fino a 65 metri cubi di acque traccimate dalla confinante vasca di equalizzazione;
- una vasca di seconda ossidazione da 380 metri cubi completamente piena,
- tre serbatoi in polietilene (originariamente erano quattro) di dieci metri cubi ciascuno con complessivi 25 metri cubi di acidi e basi forti all'interno;
- sette cisternette da un metro cubo ciascuna contenenti tutte cloruro di bario;
- quattro fusti da 200 litri ciascuno e un fusto da 30 litri contenenti limonene;
- due fusti da 30 litri ciascuno uno pieno per intero e uno a metà, contenenti acidi;

In seguito a ciò è stato disposto un sequestro preventivo di tutta l'area per

iniziativa della stessa P.G.

Del sequestro, eseguito il 3 settembre, in data 5 settembre 2013 il P.M. ha chiesto la convalida al G.I.P., ma la richiesta, come si legge, è pervenuta al G.I.P. solo il 6 settembre 2013 e perciò oltre le 48 ore di cui all'art. 321 comma 3 *bis* c.p.p. con conseguente impossibilità di convalidare il sequestro ai sensi dell'art. 320 comma 3 *ter* c.p.p. Tuttavia il G.I.P. ha rilevato che vi era il potere del G.I.P. di disporre autonomamente il sequestro con efficacia però dal momento della sua emissione. Il G.I.P. ha dunque rilevato che la B██████ Immobiliare S.r.l. proprietaria di quell'immobile e della quale il V██████, odierno imputato è legale rappresentante e amministratore unico, in quell'immobile fatiscente manteneva i sopra indicati rifiuti liquidi, di pertinenza dell'altra ditta del quale il sig. V██████ è legale rappresentante, nello stato di abbandono descritto dal verbale di ispezione con sequestro da parte della ARPAE (allora ancora ARPA). Riteneva dunque necessario disporre il sequestro con il medesimo provvedimento di non convalida di quello svolto d'iniziativa dalla P.G.

Il detto decreto del G.I.P. emesso il 9 settembre 2016, è stato eseguito con verbale del 27 settembre 2013.

Dalla documentazione acquisita e cioè le visure camerali si desume quanto segue. Il 20 settembre 1996 la E██████ T██████ S.r.l. ha ceduto il ramo d'azienda alla A██████ S.r.l. di cui è amministratore unico dal 23 aprile 2001 fino alla revoca l'odierno imputato. La A██████ S.r.l. ha come oggetto sociale proprio il trattamento dei rifiuti e come hanno riferito i testi del P.M. l'attività operativa era in quel luogo dove adesso vi è il dismesso stabilimento contenente ancora i liquami sopra indicati. L'autorizzazione al trattamento dei rifiuti in questione è stata in essere fino al 2004 ed è cessata in costanza della carica dell'odierno imputato, che come si vede, risulta ancora amministratore unico della società.



L'immobile in questione, dove vi sono i liquami, non è della A [redacted] S.r.l. ma è di proprietà della B [redacted]. I [redacted] S.r.l. La visura camera di A [redacted] S.r.l. dà conto del fatto che il capitale sociale della medesima, pari ad € 10.400,00 interamente versati per l'ammontare di € 10.296,00 è stato conferito dalla B [redacted] I [redacted] S.r.l. Vi sono altri due soci, persone fisiche, per minimali quote di € 75,40 ed € 28,60.

La visura camerale della B [redacted] I [redacted] S.r.l. dà conto che questa vede come amministratore unico ancora una volta l'odierno imputato a partire dal 5 novembre 2001 fino ad oggi. La compagine sociale di B [redacted] I [redacted] S.r.l. è così composta: capitale sociale interamente versato € 11.400,00 di cui € 7980,00 versati dall'odierno imputato che è dunque anche il socio di maggioranza. Questo risulta dalle variazioni che vi sono state al 17 luglio 2013, poco prima dell'accesso dell'ARPA.

Interessante risulta il fatto che in data 10 giugno 1999 vi è stato un progetto di incorporazione della E [redacted] T [redacted] S.r.l. e che concretamente con atto del 15 novembre 1999 esecutivo il 23 dicembre 1999, la società ha in effetti incorporato la E [redacted] T [redacted] S.r.l. Unipersonale che già nel 1996 avevano ceduto l'azienda ad A [redacted] S.r.l.

Da ogni punto di vista pertanto la responsabilità del sig. V [redacted] per quello che accade nel sito è accertata a partire dal 2001 fino ad oggi e quella di A [redacted] S.r.l. e B [redacted] S.r.l. dal 1996 fino ad oggi.

Ne consegue che tutto quello che accade dentro quello stabilimento correttamente viene imputato a questi tre soggetti che sono anche imputati nel presente procedimento, le società, ovviamente, a titolo di responsabilità amministrativa.

Quello che è accaduto è chiaro: il sito, per i quali le responsabilità sono ben documentate come si è appena visto, a partire dal 2004 data alla quale è scaduta l'autorizzazione per la gestione dei rifiuti liquidi pompabili pericolosi

e non è stato abbandonato a se stesso.

Le risultanze, sulla base delle testimonianze rese dai testi ascoltati sono serie. Infatti in data 19 novembre 2003, vi è stato l'accesso per svolgere le analisi delle acque sotterranee. La teste sig.ra M. M. ha riferito dell'avventuroso modo nel quale è stato possibile fare il prelievo in uno dei due piezometri predisposti allo scopo al momento in cui era stato approvato lo stabilimento e l'attività. L'altro piezometro, ha detto la teste, era ormai all'interno di quello che è diventato un boschetto abbandonato e il punto di prelievo non è stato reperito. Il risultato delle prove, effettuate il 24 dicembre 2013 ha avuto un esito eclatante. Viene evidenziato il superamento delle CSC di cui all'allegato 5 parte IV del D.lv. 152/2006 con conseguente dichiarazione del sito come contaminato.

È stata la lettura di questi report che ha indotto lo scrivente a non disporre la comunque richiesta perizia perché rendeva di per se chiara la prova circa lo stato di contaminazione del sito rilevante per l'art. 257 D.lv. 152/2006.

È da notare che fin dal 1996 la A. S.r.l. che operava dentro lo stabilimento era edotta del pericolo per le acque sotterranee. Infatti è presente agli atti del dibattimento una consulenza geologica resa nel maggio 2006 alla B. proprietaria come si ricorderà della quasi totalità delle quote di A. S.r.l. nella quale, nelle conclusioni, il dott. G. Ch., geologo, evidenziava, in caso di inquinamento per liquami in falda, una situazione particolarmente subdola perché si renderebbe manifesto solo dopo che una considerevole quantità di liquami avesse raggiunto la falda. Il geologo raccomandava di munire la vasca di stoccaggio di una zona altamente impermeabile e di un fosso di guardia che rendesse subito chiaro di eventuali perdite e della necessità di tempestivo intervento per impedire danni alla falda freatica.

Il dato delle analisi chimiche dimostra che tale inquinamento paventato nell'ormai lontano maggio 1996 è diventato realtà e questo appare come con-

seguenza dell'incuria dei responsabili del sito che altri non sono che chi ha esercitato le attività in quel posto e i titolari del diritto di proprietà che per i rapporti esistenti tra di loro, come documentalmente provati, costituiscono di fatto una sola cosa. Si rappresenta che si è quasi ai limiti della configurabilità del nuovo delitto di cui all'art. 452 *bis* c.p. (vi sarebbe da discutere solo sul concetto di "porzioni estese" di cui al n. 1 di questa norma che meglio si attaglia alla fattispecie di fatto, sempre che non basti il fatto che vi è una falda e cioè "acque" inquinate, sempre in riferimento ai concetti di cui a questa norma), ma non si deve prendere posizione sul punto a qualsiasi fine dato che la norma è entrata in vigore solo nel 2015.

Nelle more delle analisi chimiche, il Sindaco di Budrio aveva già emesso ordinanza contingibile ed urgente del 20 novembre 2013, correttamente notificata al sig. V. [redacted] il 22 novembre 2013 con la quale gli è stato chiesto, nella sua indubbia qualità di legale rappresentante di A. [redacted] S.r.l. che come si ricorderà aveva avuto la cessione dell'azienda da E. [redacted] T. [redacted] di rimuovere con le dovute cautele i rifiuti predisponendo il piano apposito da comunicare al Comune, all'Arpa e alla Provincia nei tempi fissati nella ordinanza. L'ordinanza in questione è quella di cui all'art. 192 comma 3 D.Lv. 152/2006 e la cui violazione comporta la commissione della contravvenzione prevista dall'art. 255 comma 3 D.Lv. 152/2006 contestata sub B) dell'imputazione.

I testi hanno dato atto di come l'ordinanza non è stata eseguita e hanno anche dato atto della parziale escussione della fideiussione rilasciata a suo tempo (si precisa che l'escussione totale o parziale della fideiussione non ha alcuna rilevanza per il processo penale, ma solo per le problematiche civilistiche conseguenti all'omessa rimozione dei rifiuti).

La mancata ottemperanza risulta peraltro dalla lettera dell'ARPAE del 9 marzo 2016 e che sta alla base della richieste del P.M. di procedere alla peri-

zia che, come è chiaro, non era finalizzata alla prova dell'inquinamento di cui al capo C) prova che lo scrivente ritiene già definitivamente acquisita agli atti, ma agli atti propedeutici alla rimozione dell'inquinamento e delle sue cause, cosa che però non deve avvenire nell'ambito del processo penale, caratterizzato da stringenti limiti temporali specie per questi reati contravvenzionali, ma nell'ambito dei rimedi da esperire per mezzo dei poteri attribuiti alla Pubblica amministrazione in materia.

Preso atto di questi dati di fatto, chiarissima è la responsabilità del sig. ~~V~~ per i capi B) e C) dell'imputazione non avendo ottemperato alla richiesta di eliminazione dei rifiuti rivoltagli dal Sindaco ai sensi dell'art. 192 comma 3 D.lv. 152/2006 e per avere causato già alla data del 19 novembre 2013 rischio di inquinamento della falda acquifera attestato dalla concentrazione di sostanze pericolose di cui all'allegato 5 parte IV del D.Lv. 152/2006 come dimostrato dalle analisi del 24 dicembre 2013 dei campioni prelevati il 19 novembre 2013 già menzionati.

Paradossalmente si deve parlare un po' di più del capo a) dell'imputazione per il quale il P.M. ha promosso l'alternativa contestazione di discarica o deposito incontrollato.

Il Difensore ha perorato la tesi del deposito incontrollato ritenendo che ciò fosse più favorevole per il suo cliente trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti e dunque, considerato che si tratta di una situazione che lo stesso ha determinato fin dal 2004, ha ritenuto che per questa via si dovesse dichiarare estinto per prescrizione questo reato.

Invece se si tratta di discarica abusiva dato che la stessa è un reato permanente fino a che la discarica permane, cosa che nel caso di specie è verificata, la prescrizione, ovviamente, non è maturata.

Nel caso di specie, ritiene lo scrivente che sarebbe una forzatura dire che quello che è stato osservato dall'ARPA nel settembre 2013 e che ancora oggi

persiste, con i gravi effetti che si sono visti, sia una discarica abusiva perché vero è che la A█████ S.r.l. era una società che operava in quel sito per trattare i rifiuti, ma è anche vero che l'attività è cessata da un pezzo e non è continuata. In realtà i rifiuti passavano erano li trattati e non dovevano essere stoccati per sempre in quel posto, ma erano destinati alla rimozione. Non si rinviene dunque la destinazione di quel posto ad un ulteriore accoglimento di rifiuti al di fuori di quello che sono rimasti al termine del periodo di autorizzazione. Non vi è dunque il tendenziale ripetersi dell'atto di lasciare in quel sito rifiuti. Tutto in quel posto lascia pensare che a parte interventi di parziale rimozione di cui vi è eco nel sequestro d'iniziativa del 3 settembre 2013 non convalidato per tardività di presentazione della richiesta di convalida, che altri rifiuti di quelli già presente l'ultimo giorno di attività autorizzata.

Ciò premesso, il fatto accertato sub a) deve essere qualificato come deposito incontrollato come pure contestato dal P.M. perché l'imputato ha permesso che tali rifiuti, peraltro pericolosi come si è visto dato le sostanze inquinanti repertate e percolate fino alla falda, come hanno accertato le analisi, fossero abbandonati con carattere tendenzialmente definitivo come si è visto. Ritiene però lo scrivente che non vi sia la situazione di fatto per il quale il reato possa essersi prescritto. In proposito la Difesa cita la sentenza del 10 luglio 2014 della terza sezione della Cassazione n. 30910. Tuttavia a ben leggere questa sentenza si riscontra che non in tutti i casi di deposito incontrollato si ha un reato istantaneo, ma si deve distinguere tra il caso in cui il rifiuto venga abbandonato nell'ottica gestoria dello stesso, e cioè in vista di una successiva rimozione e smaltimento, fatto che integra una fattispecie di durata che è permanente fino a che il rifiuto venga rimosso. Invece se l'abbandono è definitivo, allora il solo atto di abbandono determina tutto il disvalore penale e non è ragionevole ritenerlo permanente anche se gli effetti permangono. Concetti analoghi vengono ribaditi pure da Cass. Pen. sez. 3 del 19 novembre

2014 n. 7386/2014.

Nel caso di specie pare evidente che non si è di fronte ad un abbandono definitivo fin dall'origine. È chiaro che per le società implicate l'immobile aveva di per se un valore e dunque è assolutamente chiaro che l'ottica era di rimuovere i rifiuti appena fosse stato trovato un possibile investimento che lo rendesse conveniente, magari anche lasciando l'incombenza ad un acquirente dell'immobile. Ciò è tanto vero che vi è stata anche una parziale rimozione di parte dei rifiuti come pure lo stesso sequestro d'iniziativa del 3 settembre 2013 dà atto. Ne deriva che neppure per ipotesi l'imputato ha avvallato il definitivo abbandono dei rifiuti depositati nell'ex stabilimento, ma che questo si è di fatto determinato perché non è stato reperito un investimento che rendesse conveniente rimuoverli e non si era predisposto alcun piano per finanziare i rifiuti con i proventi che indubbiamente vi sono stati negli anni di pieno esercizio dell'attività industriale di recupero dei rifiuti liquidi. Ecco perché ritiene il giudice che si è di fronte all'ipotesi di deposito incontrollato permanente che non è estinto per prescrizione essendo permanente per lo meno fino al sequestro del 3 settembre 2013 che sottraendo la disponibilità dell'immobile al sig. V. ha interrotto la permanenza.

Preso atto di tutto ciò l'elemento soggettivo che caratterizza tutte e tre le violazioni commesse dal sig. V. è la colpa, avendo mancato di provvedere ad un piano di dismissione dei residui rifiuti al momento della cessazione dell'attività aziendale, cosa che si è poi riversata anche rispetto agli ulteriori reati. Infatti a causa di questo peccato originale del momento in cui l'attività industriale è cessata è intervenuta la contaminazione accertata che costituisce la contravvenzione sub C) e la decisione di non ottemperare all'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco per chiara mancanza di fondi.

Non vi sono ragioni per applicare le attenuanti generiche.

Passando al trattamento sanzionatorio, considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p., i fatti sono seri, impediscono di applicare i minimi edittali.

Per quanto riguarda il capo a) considerato che si ha la fattispecie del deposito incontrollato di cui al comma 2 dell'art. 256 D.Lv. 152/2006 (il sig. V██████ a tale fine è titolare di impresa) e che si deve applicare la pena di cui al comma 1 lett. B) per i rifiuti pericolosi, la pena da irrogare è pari ad anni uno di arresto ed € 20.000,00 di ammenda.

Per quanto riguarda il capo B) la pena è da irrogare è pari a mesi otto di arresto e per quanto riguarda il capo C), sussumibile sub art. 257 comma 2 D.Lv. 152/2006 la pena è pari ad anni uno e mesi sei di arresto ed € 30.000,00 di ammenda.

I fatti sono colposi e non sono espressione di un'unica azione od omissione, ma di omissioni diverse. Ne consegue applicazione del cumulo materiali di cui all'art. 73 c.p. per il quale la pena complessiva è pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed € 50.000,00 di ammenda.

L'imputato è condannato anche al pagamento delle spese processuali sostenute dall'erario.

Come si può ben osservare l'ammontare complessivo della pena irrogata è incompatibile con qualsiasi beneficio e ciò senza contare i precedenti, invero vetusti iscritti nel certificato penale dell'imputato sig. V██████.

Le società, come si vede, in relazione alla cattiva operatività del loro amministratore unico, ai sensi dell'art. 5 D. Lv. 231/2001, sono direttamente responsabili degli illeciti amministrativi di cui all'art. 25 *undecies* comma 2 lett. B) n. 2 in relazione all'accertata fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e art.25 *undecies* comma 2 lett. C) n. 2 in relazione alla contaminazione.

Si tratta di illeciti amministrativi commessi nell'ambito della medesima attività gestoria per la quale si applica l'unificazione di cui all'art. 21 del mede-

simo decreto legislativo. L'illecito amministrativo più grave è quello di cui all'art. 25 *undectes* comma 2 lett. C) n. 2 e si ritiene di dover determinare la pena base per questo illecito sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 e tenendo in particolare conto la rilevante serietà dei fatti, in n. di 200 quote per quanto riguarda il predetto illecito più grave, aumentato fino a 250 quote per la concorrenza del secondo illecito ai sensi dell'art. 21. Al fine di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 comma 2), l'ammontare della quota viene stabilito in € 400,00.

In considerazione di questi parametri, la sanzione pecuniaria amministrativa che viene posta a carico di ciascuna delle due società è pari ad € 100.000,00.

Si rileva inoltre che i costi risparmiati e non sborsati dalle due società, che avrebbero dovuto attrezzarsi in tempo quando hanno dismesso l'attività per il ripristino dell'area è pari ad € 250.000,00 e conseguentemente ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.Lv. 231/2001 si deve disporre a carico delle due società confisca per equivalente dei beni di cui sono titolari fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00.

Anche gli enti sono condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dall'erario.

Si mantiene il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. essendo ancora vivo il pericolo per l'aggravamento delle conseguenze del reato da questo ritenuto nell'ordinanza del 9 settembre 2013.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricati 73 c.p., 533, 535 c.p.p.,

dichiara **V. B.** colpevole dei reati a lui ascritti sub a), b) e c) dell'imputazione, qualificato il fatto sub a) quale deposito incontrollato di rifiuto pericolosi e lo **condanna**, quanto al capo a) alla pena di anni uno di arresto ed € 20.000,00 di ammenda; quanto al capo b), alla pena di mesi otto di

arresto e, quanto al capo c), alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed € 30.000,00 di ammenda e, complessivamente, alla pena di anni tre e mesi due di arresto ed € 50.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dall'erario.

Visti gli artt. 21, 25 *undecies* comma 2 lett. b n. 2 e c. n. 2 D. Lv. 231/2001 dichiara Ag S.r.l. e B S.r.l. responsabili degli illeciti amministrativi di cui al capo d) e li condanna al pagamento della complessiva sanzione amministrativa di quote 250, quantificando la singola quota in € 400,00 e condannando dunque al pagamento della complessiva sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dall'erario.


Visto l'art. 19 D.Lv. 231/2001,

ordina nei confronti di Ag S.r.l. e B S.r.l. la confisca per equivalente della somma di € 250.000,00 a titolo di profitto per mancato esborso della somma necessaria per la bonifica.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p. indica in giorni sessanta il termine di deposito delle motivazioni.

Bologna, 12 luglio 2016.

Il Giudice
dott. Sandro Peceola



Depositato in Cancelleria

il 01 AGO. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Alessandro Gaston

